

---

In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, è possibile mantenere l'iscrizione alla sezione delle imprese artigiane, su richiesta e per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

L'esercizio dell'impresa deve essere assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'assunzione di gestione può essere effettuata anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 2 della L. 443/85 (esercizio personale, professionale ed anche manuale dell'attività artigiana), oltre al possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per lo svolgimento di particolari attività.

L'assunzione di gestione è quindi l'unico caso ove è possibile la nomina di un responsabile tecnico estraneo all'impresa per le attività disciplinate da leggi statali.

Contatti

[Registro delle imprese, REA, artigianato](#)

Email

registro.imprese@fi.camcom.it

Note

---

Per informazioni su pratiche presentate o da presentare e per fissare appuntamenti telefonici è disponibile "SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese" all'indirizzo <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fi>

Ultima modifica

Ven, 09/10/2026 - 15:45

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

